



GREEN HC

CONSULENZA AZIENDALE
CERTIFICAZIONI E AMBIENTE



CHI SIAMO

Green HC riunisce un gruppo di professionisti costituiti in SRL *benefit*. Ci occupiamo di ambiente, dalla tutela legale, alle diverse opportunità tecniche che lo sviluppo sostenibile può offrire. Siamo un *team* di avvocati, ingegneri, economisti ed esperti in comunicazione. La forza di **Green HC** è la multidisciplinarietà, una caratteristica che ci permette di offrire servizi completi e di gestire al nostro interno ogni aspetto di una specifica questione ambientale.

Abbiamo assunto la veste di SRL *benefit* perché integriamo il nostro oggetto sociale con il perseguimento di finalità di tutela ambientale senza finalità di lucro. Ci impegniamo nel mondo della consulenza in modo responsabile e trasparente, devolvendo parte delle nostre attività a favore della comunità in cui operiamo.



DOCENTI

GIAMPIERO TRIZZINO

Avvocato esperto in Diritto dell'Ambiente. Dottore di ricerca in Scienze giuridiche all'Università degli Studi di Milano-Bicocca. Ha conseguito due Master di secondo livello in Diritto dell'Ambiente e in Gestione dei sistemi ambientali.

È stato Deputato dell'Assemblea regionale siciliana dal 2012 al 2022 e Presidente della Commissione legislativa Territorio e ambiente. Estensore di numerose leggi in materia di gestione dei rifiuti, urbanistica e tutela del paesaggio. Ha ricoperto il ruolo di Responsabile nazionale per le politiche energetiche e ambientali del Movimento 5 Stelle. Attualmente è consulente legale per questioni ambientali del Gruppo parlamentare all'ARS. È membro dei comitati scientifici di Zero Waste Sicilia e dell'Istituto Nazionale di Bioarchitettura.

GIANCARLO COSTA

Avvocato esperto in Diritto penale dell'Ambiente. Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza all'Università di Bologna. Ha svolto tirocini presso la Procura della Repubblica e l'Avvocatura dello Stato di Bologna. Ha lavorato come assistente parlamentare al Parlamento Europeo, occupandosi di diritti civili e protezione ambientale e come consulente giuridico per la Commissione legislativa Territorio e ambiente dell'ARS.

Ha lavorato nella Segreteria Tecnica della Presidenza della Regione Sicilia e ha ricoperto ruoli in diverse società pubbliche. Attualmente assiste diverse società in ambito giudiziale e stragiudiziale.

Collabora con lo studio CDRA e pubblica articoli su varie testate, tra cui il Fatto Quotidiano e Repubblica.

IL RUOLO DELLE AZIENDE NELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Il presente corso offre le conoscenze di base del diritto dell'ambiente e della sua evoluzione, dai principi sottesi nella Dichiarazione di Stoccolma del 1972 sull'Ambiente umano, passando dal Rapporto Brundtland sullo Sviluppo sostenibile, fino ai 17 obiettivi di Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Ciò al fine di far comprendere che oltre alle organizzazioni internazionali e alle istituzioni pubbliche, un ruolo determinante nel perseguimento delle strategie sulla sostenibilità ambientale la giocano anche le aziende private, le quali da un lato sono tenute a nuove e stringenti regolamentazioni in materia di autorizzazioni e rispetto dei limiti in relazione alle diverse forme di inquinamento che il loro esercizio può produrre, dall'altro possono incidere positivamente aderendo ad uno dei molteplici sistemi volontari di gestione ambientale.

Il presente corso si propone di indirizzare i destinatari verso una gestione dell'azienda maggiormente improntata alla sostenibilità. La finalità è duplice. Formare un personale capace di rispondere con consapevolezza alle complesse norme sul rispetto delle prescrizioni ambientali permette di non incorrere in situazioni che possono comportare non solo il fermo dell'attività ma in taluni casi anche responsabilità penali, ciò ad esempio è particolarmente analizzato nel secondo modulo del corso. In secondo luogo, organizzare i processi verso soluzioni sostenibili aiuta l'azienda ad essere più performante, a migliorare la visibilità e il posizionamento nel mercato.

CALENDARIO

28.01	Nascita ed evoluzione del diritto dell'ambiente <i>Giampiero Trizzino</i>	11.02	Elementi di diritto penale ambientale <i>Giancarlo Costa</i>
04.02	I nuovi impegni dopo il Green Deal europeo <i>Giampiero Trizzino</i>	12.02	Il modello 231 per le aziende <i>Giancarlo Costa</i>
06.02	Il ruolo delle aziende nella transizione ecologica <i>Giampiero Trizzino</i>	14.02	Le autorizzazioni ambientali <i>Giancarlo Costa</i>



NASCITA ED EVOLUZIONE DEL DIRITTO DELL'AMBIENTE



Il diritto dell'ambiente in Europa ha visto una progressiva evoluzione a partire dalla metà del XX secolo, in risposta alle crescenti preoccupazioni per il degrado ambientale e la necessità di proteggere le risorse naturali sempre più precarie. Negli anni '60 e '70, l'Europa affrontava sfide ambientali significative, tra le quali l'inquinamento industriale, la gestione dei rifiuti e la perdita di biodiversità. La crescente consapevolezza di questi fenomeni ha spinto le Istituzioni europee a considerare l'ambiente come una questione di interesse pubblico.

NASCITA ED EVOLUZIONE DEL DIRITTO DELL'AMBIENTE



il "**Programma d'azione per l'ambiente**" adottato dalla Commissione Europea nel 1973 rappresenta il primo passo significativo verso la creazione di un diritto ambientale europeo, perché ha posto le basi per una serie di politiche e normative ambientali, promuovendo la cooperazione tra gli Stati membri e l'adozione di nuove misure legislative.

Il **Trattato di Maastricht** (1992) ha rappresentato un punto di svolta, introducendo l'ambiente come uno degli obiettivi dell'Unione Europea. Il **Trattato di Amsterdam** (1997), successivamente, ha ulteriormente rafforzato l'impegno dell'UE per la protezione dell'ambiente, integrando la sostenibilità ambientale nelle politiche comunitarie.

NASCITA ED EVOLUZIONE DEL DIRITTO DELL'AMBIENTE



Tuttavia è con il **Trattato di Lisbona** del 2007 che si rafforza l'azione ambientalista dell'Europa perché si introduce nel Trattato sul funzionamento dell'Unione (TFUE) anche la lotta ai cambiamenti climatici causati dall'azione dell'uomo.

Il TFUE, dopo Lisbona, impegna infatti gli Stati d'Europa ad accelerare la transizione verso una economia sostenibile, innovativa e circolare, nella quale la biodiversità è protetta, valorizzata, ripristinata e l'uso delle risorse naturali ridotto, attraverso il recupero dei materiali precedentemente impiegati nel ciclo produttivo.

Gli Stati membri alla luce di questi assunti, sono tenuti ad orientare le loro legislazioni ad un elevato livello di tutela, fondato sui principi di precauzione, di azione preventiva, nonché sul principio della “correzione dei danni causati all'ambiente”, sul principio “chi inquina paga” ed oggi anche sul principio DNSH, *Do No Significant Harm* ovvero “Non Arrecare un Danno Significativo”.


NASCITA ED EVOLUZIONE DEL DIRITTO DELL'AMBIENTE

Di recente le politiche a favore della transizione ecologica si sono arricchite di ulteriori e moderni strumenti tra i quali figurano il **Clean energy package** (COM 2016/860), l'**European green deal** (COM 2019/640). Entrambi attraverso regolamenti e direttive, sebbene su ambiti non proprio coincidenti stabiliscono *road map* per obiettivi intermedi e finali.

Il primo si propone di raggiungere al 2030 tre traguardi: 1) il miglioramento del 32,5% dell'efficienza energetica, rispetto al 2007; 2) la quota di energia da fonti rinnovabili pari almeno al 32% nel consumo finale lordo di energia; 3) la riduzione di almeno il 40% delle emissioni di gas ad effetto serra, rispetto ai livelli del 1990.

Il secondo nel modificare parzialmente gli scenari del primo, si contraddistingue per la portata di maggiore respiro, investendo qualsiasi settore economico che abbia riflessi sull'ambiente e, dunque, non soltanto l'energia.

L'*European green deal* rappresenta la strategia per rendere più sostenibili e meno dannosi per l'ambiente tutti i settori produttivi: dall'industria, alle grandi infrastrutture, ai trasporti.



I NUOVI IMPEGNI DOPO IL GREEN DEAL EUROPEO



I ventisette Stati membri, con l'*European green deal* ed in linea con l'**Accordo di Parigi** del 12 dicembre 2015, hanno assunto l'impegno di fare dell'Unione europea il primo continente ad impatto climatico zero entro il 2050 e di raggiungere il traguardo intermedio di riduzione delle emissioni del 55% al 2030, rispetto ai livelli del 1990.

2030

Riduzione emissioni del 55%

2050

Neutralità climatica

I NUOVI IMPEGNI DOPO IL GREEN DEAL EUROPEO



Il pacchetto **Fit for 55%** (REG 2021/1119) nasce per raggiungere il traguardo intermedio, appunto la riduzione del 55% delle emissioni al 2030 rispetto ai livelli del 1990 e a tal uopo si propone di intervenire in ognuno dei settori produttivi di cui si è appena fatto cenno, attraverso strumenti studiati *ad hoc*.

Tra questi vi è il “Sistema di scambio delle emissioni” (ETS) che impone un tetto massimo di emissioni di gas ad effetto serra sul territorio, che verrà progressivamente abbassato di anno in anno. Le emissioni verranno quindi monitorate attraverso dei permessi che le imprese potranno anche scambiarsi tra di loro in base all’impatto della propria produzione: chi inquina meno potrà vendere le quote di emissioni a chi inquina di più e viceversa.

I NUOVI IMPEGNI DOPO IL GREEN DEAL EUROPEO



Sempre nel 2021, l'UE adotta il Regolamento sulla "**Tassonomia verde**", che definisce una classificazione delle attività economiche sostenibili.

Il Regolamento sulla Tassonomia si inserisce nel solco del *Green deal europeo*. Più nel dettaglio, affinché gli obiettivi del *Green deal* al 2030 e al 2050 possano realizzarsi, l'Unione Europea ha approvato un catalogo unico, certo e incontrovertibile che permette agli investitori di individuare, ma soprattutto di preferire, le imprese che rispettino i criteri della sostenibilità, scartando invece quegli operatori commerciali che perseguono la pratica del *greenwashing*.

Ed è proprio nel Regolamento della Tassonomia che viene declinato il principio del "Non Arrecare un Danno Significativo" ovvero *Do Not Significant Harm (DNSH)*.

I NUOVI IMPEGNI DOPO IL GREEN DEAL EUROPEO

Do Not Significant Harm (DNSH) è un principio chiave della Tassonomia ed in estrema sintesi stabilisce che, per essere considerata sostenibile, un'attività economica a prescindere dal settore in cui opera, non deve arrecare danni significativi a nessuno dei sei seguenti obiettivi e deve altresì essere in grado di contribuire in modo sostanziale al raggiungimento di almeno uno di essi:

- mitigazione dei cambiamenti climatici;
- adattamento ai cambiamenti climatici;
- uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine;
- transizione verso un'economia circolare;
- prevenzione e controllo dell'inquinamento;
- protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

Un'azienda affinché la sua attività possa considerarsi in linea con il principio DNSH non solo non dovrà danneggiare nessuno dei sei obiettivi, ma dovrà anche contribuire al raggiungimento di almeno uno di essi, ad esempio nel caso dell'obiettivo della economia circolare, attraverso l'utilizzo di materie prime seconde in luogo di materie prime.

I NUOVI IMPEGNI DOPO IL GREEN DEAL EUROPEO



Le aziende devono valutare il rispetto del principio DNSH per ciascuna delle loro attività economiche e rendicontare i risultati di tale valutazione. Ciò richiede un'analisi approfondita degli impatti ambientali lungo l'intero ciclo di vita dell'attività.

La Tassonomia è strettamente interconnessa, dunque, con la disciplina sulla divulgazione delle informazioni sulla sostenibilità delle aziende ed infatti costituisce la base giuridica per l'ultimo atto in ordine di tempo in materia di *reporting*: la **Direttiva 2464/2022** di cui si parlerà nell'ultimo paragrafo della prima parte del corso.

IL RUOLO DELLE AZIENDE NELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Il tema dello sviluppo economico a qualunque livello, dalle grandi aziende a quelle locali, dagli enti pubblici alle imprese private non può essere più letto sotto il mero profilo del fatturato, ma anche e soprattutto in relazione all'impatto che esso ha sul territorio, sull'ambiente e sul contesto sociale. Ecco perché nel tempo si è progressivamente abbandonato il concetto di "sviluppo economico" per abbracciare quello di "**sviluppo sostenibile**".

Definito per la prima volta nel 1987 nella relazione Brundtland, è "sostenibile" quello sviluppo in grado di soddisfare i bisogni delle presenti generazioni, senza compromettere quelli delle generazioni future. Questo approccio mette sempre più attenzione alle responsabilità di tutte le componenti della società nel prendere decisioni e definire strategie che hanno - o possono avere - conseguenze dal punto di vista dello sviluppo sostenibile. Tra questi attori vi sono anche le aziende private.



IL RUOLO DELLE AZIENDE NELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Il sempre maggiore interesse verso la l'ambiente ha portato all'elaborazione, negli ultimi trent'anni, di una serie di strumenti che le aziende possono utilizzare per dimostrare all'esterno la loro capacità di essere sostenibili e che sono suddivisibili in due categorie:

Sistemi di gestione ambientale

Modelli che stabiliscono una pianificazione che l'azienda deve perseguire. Tra questi i più conosciuti sono quelli previsti dalla normativa UNI EN ISO 14001:2015.

Report ESG

Documenti di contabilità "non finanziaria" con i quali le aziende possono misurare e rappresentare la loro capacità di essere sostenibili all'esterno.

IL RUOLO DELLE AZIENDE NELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

UNI EN ISO 14001:2015 rappresenta uno standard per i sistemi di gestione ambientale e fornisce un quadro di riferimento per le aziende che desiderano migliorare le proprie prestazioni ambientali. È stata sviluppata per aiutare le stesse a gestire le proprie responsabilità ambientali in modo sistematico e sostenibile. L'obiettivo principale è quello di fornire alle imprese un approccio strutturato per identificare, controllare e ridurre gli impatti ambientali delle proprie attività. Insieme a questo obiettivo, si possono annoverare anche: la riduzione dei costi aziendali grazie al miglioramento dei processi industriali come ad esempio l'efficienza energetica; il miglioramento dell'immagine aziendale; l'accesso a nuovi mercati. Infine ISO 14001:2015 può essere un requisito per partecipare a gare d'appalto o per collaborare con altre aziende.

IL RUOLO DELLE AZIENDE NELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Organizzazione UNI EN ISO 14001:2015

- Contesto: profilo interno ed esterno dell'azienda.
- *Leadership*: impegno della direzione nel promuovere e sostenere il SGA.
- Pianificazione: analisi rischi, opportunità ed obiettivi e strategia per raggiungerli.
- Supporto: risorse, competenze e strategie di comunicazione.
- Operatività: pianificazione e controllo delle attività per gestire gli impatti ambientali.
- Valutazione delle prestazioni: monitoraggio, misurazione delle prestazioni ambientali.
- Miglioramento: azioni per migliorare.

Obiettivi UNI EN ISO 14001:2015

- Miglioramento delle prestazioni ambientali
- Promuovere pratiche che riducano l'inquinamento e l'uso delle risorse.
- Conformità normativa: assicurare che l'azienda rispetti le normative ambientali applicabili.
- Coinvolgimento delle parti interessate: creare strumenti di partecipazione degli *stakeholder*.
- Sostenibilità: Integrare la gestione ambientale nella strategia aziendale per garantire un approccio a lungo termine.

IL RUOLO DELLE AZIENDE NELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

I **report ESG**, sono documenti contabili che poco hanno a che vedere con la veste grafica di un documento di contabilità, ma che al contrario sono redatti per garantire la massima leggibilità, con cui le aziende rendicontano il loro impatto, le loro *performance* e i loro obiettivi in ambito ambientale, sociale e di *governance*. Ecco spiegato l'acronimo ESG, appunto da Environmental, Social, Governance.

I report ESG forniscono un quadro completo delle *performance* di un'azienda su fattori non finanziari, consentendo agli investitori, ai clienti finali, ai fornitori e alla società nel suo complesso di valutare l'impatto e la sostenibilità delle sue attività. I report ESG sono diventati, in poco tempo, uno strumento cruciale per comunicare le performance aziendali al di là dei classici indicatori finanziari.

Le aziende sono sempre più consapevoli del fatto che i loro stakeholder vogliono comprendere come stanno affrontando le sfide ambientali e sociali, nonché le questioni di *governance*.

IL RUOLO DELLE AZIENDE NELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Ambiente (E)

E' la sezione tematica che copre le pratiche aziendali relative alla gestione ambientale, inclusi gli impatti sul cambiamento climatico, l'uso delle risorse naturali, l'efficienza energetica, la gestione dei rifiuti e le politiche di riduzione delle emissioni.

Sociale (S)

E' la sezione che si concentra sulle relazioni dell'azienda con i suoi dipendenti, con i suoi clienti, con la comunità locale che ospita la struttura e altre parti interessate. Tiene conto delle informazioni sulle pratiche di lavoro equo, sulla inclusione e sulla sicurezza sul lavoro.

Governance (G)

E' la sezione dedicata alle politiche d'impresa possono influenzare il comportamento etico e l'integrità dell'azienda. Sono contenute informazioni su leadership, composizione del consiglio di amministrazione, etica aziendale, trasparenza finanziaria e pratiche di anticorruzione.

IL RUOLO DELLE AZIENDE NELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Nel **2014**, l'Unione Europea approva la **Non Financial Reporting Directive** (NFRD), n. 2014/95 recepita in Italia con il D.lgs. 254/2016, che ha reso obbligatoria la pubblicazione di informazioni ESG per le grandi aziende quotate con più di 500 dipendenti, per le assicurazioni e per le banche. Ciò ha portato ad un aumento significativo del numero di report ESG pubblicati.

Nel **2022** è la volta della **Corporate Sustainability Reporting Directive** (CSRD), n. 2464/2022 recepita in Italia con il D.lgs. 125/2024 che rappresenta un importante passo in avanti nella regolamentazione della rendicontazione ESG perché introduce uno standard proprietario ed aggiorna il catalogo delle aziende obbligate alla rendicontazione previsto dalla precedente NFRD.



IL RUOLO DELLE AZIENDE NELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

La valenza della CSRD è duplice. Da un lato introduce uno standard proprietario che si differisce da quelli già esistenti (ad esempio il *GRI standards*), chiamato **European Sustainability Reporting Standards** (ESRS). Dall'altro rende il *report* obbligatorio per una moltitudine di imprese. Più in particolare il calendario di entrata in vigore della CSRD stabilisce:

- **dal 1° gennaio 2024** imprese già soggette alla disciplina della NFRD,
- **dal 1° gennaio 2025** imprese (quotate e non) che soddisfino almeno due dei tre seguenti criteri, bilancio di 20 milioni di euro, fatturato netto di 40 milioni di euro, 250 dipendenti,
- **dal 1° gennaio 2026** PMI quotate escluse le micro-imprese (ossia quelle che non superano almeno due dei tre seguenti parametri: totale di bilancio 350 mila euro; vendite nette 700 mila euro, 10 dipendenti),
- **dal 1° gennaio 2028** società non dell'Unione Europea che realizzano un fatturato annuo superiore a 150 milioni di euro, ma che hanno una succursale nell'Unione Europea con fatturato superiore a 40 milioni di euro.

IL RUOLO DELLE AZIENDE NELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

L'ESRS è articolato in 2 *standards* trasversali (di carattere generale) e 10 tematici, (5 ambientali, 4 sociali e uno sulla *governance*).

STANDARDS TRASVERSALI	STANDARDS AMBIENTALI	STANDARDS SOCIALI	STANDARDS DI GOVERNANCE
Requisiti generali. Descrive la struttura generale dell'ESRS, stabilendo i requisiti generali per la preparazione del report.	Cambiamenti climatici	Forza lavoro propria	Condotta delle imprese
Informazioni generali. Stabilisce gli obblighi generali di rendicontazione su aree quali la gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità.	Inquinamento	Lavoratori nella catena del valore	
	Acque e risorse marine	Comunità interessate	
	Biodiversità ed ecosistemi	Consumatori e utilizzatori finali	
	Uso delle risorse economia circolare		

IL RUOLO DELLE AZIENDE NELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Un aspetto di novità rispetto alla precedente Direttiva (NFRD) è la c.d. “doppia materialità” della rendicontazione: dall’esterno verso l’interno e viceversa. Un *topic* soddisfa i requisiti della CSRD solo se è costruito sulla criterio della doppia materialità. Ovvero:

Dall'esterno verso l'interno (o “materialità finanziaria”), si intende l’analisi di come i fattori ESG possano influenzare la stabilità - appunto - finanziaria dell’azienda. Ad esempio, come i cambiamenti climatici possono rappresentare un rischio per l’azienda se provocano danni agli impianti di produzione o interrompono la catena di produzione. O, ancora, come le pratiche lavorative possono influenzare la reputazione dell’azienda e le sue performance e quindi - ancora una volta - la stabilità finanziaria.

Dall'interno verso l'esterno (o “materialità d’impatto”), si intende invece il contrario, cioè l’analisi degli effetti che le attività dell’azienda possono arrecare all’ambiente e alla società circostante. Appunto “impatto” inteso come “impatto esterno”. Si pensi ad esempio ad un’azienda la cui attività genera emissioni di gas serra, utilizzo di risorse naturali, produzione di rifiuti, o ancora particolari condizioni di lavoro o un contributo al benessere delle comunità locali o al contrario un danno alle stesse.

ELEMENTI DI DIRITTO PENALE DELL'AMBIENTE



Il concetto di ambiente nel linguaggio comune indica una serie di fenomeni e contesti naturali, ma anche di fattori umani. In termini scientifici, l'ambiente è l'insieme dei fattori biologici e non biologici di un sistema. Nel mondo del diritto, il concetto di ambiente presenta tradizionalmente una concezione antropocentrica e viene inteso come oggetto di **tutela indiretta alla salvaguardia e allo sviluppo della vita umana**, si veda ad esempio l'art. 2 T.U.A. e da Corte cost. n. 210/1987.

In tempo piu' recenti, nel diritto si è affiancata una nozione eco-centrica, che intende l'ambiente quale ecosistema da tutelare in sé, si leggano ad esempio la Legge n. 68/2015 sugli ecoreati e l'art. 9 Cost. modificato nel 2022. Il corretto inquadramento della nozione di ambiente è fondamentale nel diritto penale perché è un diritto incentrato sull'offensività ad un bene giuridico.

ELEMENTI DI DIRITTO PENALE DELL'AMBIENTE



PRINCIPALI FONTI DEL DIRITTO PENALE DELL'AMBIENTE

- Codice penale
- D.lgs. n. 231/2001 (reati degli enti collettivi)
- D.lgs. n. 36/2003 (discariche)
- D.lgs. n. 152/2006 (TUA)
- D.lgs. n. 202/2007 (inquinamento provocato da navi)

ELEMENTI DI DIRITTO PENALE DELL'AMBIENTE



La funzione del diritto penale è tutelare beni giuridici. **Il diritto penale dell'ambiente serve a tutelare i beni ambientali.** Una funzione peculiare del diritto penale dell'ambiente, oltre alle finalità di prevenzione generale e speciale, è quella ripristinatoria. Si vedano sul punto plurimi istituti, tra cui i reati di omessa bonifica, l'attenuante speciale del ravvedimento operoso, la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi, la confisca e l'oblazione ambientale.

Il diritto penale dell'ambiente in Italia proprio in relazione alla funzione ripristinatoria ha giovato di una forte spinta propulsiva a seguito dell'emanazione della Direttiva 2008/99/CE.

Il diritto penale dell'ambiente è sviluppato tendenzialmente come accessorio al diritto amministrativo. **Le condotte sanzionate spesso sono individuate in virtù della mancata osservanza di prescrizioni previste da provvedimenti amministrativi,** come le autorizzazioni. Ad esempio: modelli di reato incentrati sull'attività non autorizzata, omessa segnalazione alle autorità di taluni accadimenti, superamento di valori limite di emissioni, disobbedienza a prescrizioni.

ELEMENTI DI DIRITTO PENALE DELL'AMBIENTE

Nel TUA i reati hanno lo schema del **pericolo astratto**, la condotta è di per sé punita in quanto rientrante in una certa tipologia di azioni valutate pericolose sulla base di leggi scientifiche o massime d'esperienza, **a prescindere dalle concrete probabilità di danno** presentate dalla singola condotta *hic et nunc*; ad es. art. 137, co. 5, TUA (scarico di acque reflue eccedente i valori-soglia tabellari); oppure allo schema dell'illecito formale di rischio; ad es. art. 137, co. 1, TUA (scarico di acque reflue in assenza della prescritta autorizzazione).

Nel Codice penale i reati del Titolo VI *bis* sono illeciti penali rispondenti a schemi di **reato di danno** (ad es. art. 452 quater, nn. 1 e 2) e di reato di **pericolo concreto** (comportante un pericolo effettivo, oggetto di specifico accertamento giudiziale, ad es. art. 452 sexies, co. 2, gestione abusiva di rifiuti ad alta radioattività).

ELEMENTI DI DIRITTO PENALE DELL'AMBIENTE



Il sistema penale ambientale è completato dalle **aggravanti ambientali** (Titolo VI bis Codice penale) e dall'**oblazione ambientale** che è una causa di estinzione del reato applicabile alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale (art. 318 bis TUA).

Infine, con il D.lgs. n. 121/2011 è stato introdotto l'art. 25 *undecies* nel D.lgs. n. 231/2001, in attuazione delle Direttive comunitarie, che ha inserito tra i reati-presupposto della responsabilità ex crimine degli enti collettivi, numerosi reati ambientali previsti dal T.U.A., dal D.lgs. n. 202/2007 e da altre leggi complementari.

ELEMENTI DI DIRITTO PENALE DELL'AMBIENTE



La collocazione 'topografica' di una fattispecie criminosa all'interno del campo della materia ambientale (ad es. nel TUA o nel Titolo VI bis del Codice penale) non è sufficiente alla individuazione del bene giuridico tutelato dalla singola norma incriminatrice, il quale deve essere ricavato dall'analisi testuale e sistematica di quest'ultima. Sul punto si veda ad esempio l'art. 452 *ter* del Codice penale "Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale" inserito tra i «delitti contro l'ambiente» ma evidentemente volto alla tutela della vita umana.

IL MODELLO 231 PER LE AZIENDE



Il diritto penale si fonda sul principio “**societas delinquere non potest**”. Alle società il reato non è imputabile. Rispetto a molti fatti dannosi (come ad esempio le lesioni all’ambiente, la corruzione, la sicurezza sul lavoro) la tutela penale incentrata sulla persona si è rivelata inadeguata. Casi emblematici di cronaca sono ad esempio quelli riferibili all’emergenza rifiuti in Campania, al caso Eternit, o al caso ILVA di Taranto.

Con l’emanazione del **D.lgs. 231/01** viene affermato che le società possono delinquere. Si tratta di una normativa di derivazione comunitaria. Fin dal 1977 il Consiglio d’Europa aveva rivolto inviti agli Stati per introdurre la responsabilità degli enti collettivi.

Nel 1997 vengono firmate il Secondo protocollo Convenzione “PIF” sulla tutela degli interessi finanziari e la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione. Sulla spinta europea, il D.lgs. 231/01 nasce prevedendo pochi reati presupposto ma negli anni l’elenco è stato ampiamente aumentato.

Dal 2003 al 2007 si formano i *leading case* dei Modelli 231: Siemens, Finspa e soprattutto il caso IVRI dal quale è stato estrapolato il “**decalogo 231**”.

IL MODELLO 231 PER LE AZIENDE

Il Decreto 231 si applica a tutti gli enti collettivi escluso lo Stato e gli enti territoriali. La responsabilità da reato della società è amministrativa ma innestata nel processo penale.

Il decreto trova applicazione sulla scorta della commissione di un fatto reato-presupposto se tale fatto è stato commesso dal singolo nell'interesse o vantaggio della società. Il reato deve essere commesso da soggetti che hanno funzioni apicali o esercitano poteri o sottoposti a vigilanza degli apicali. Alcune sentenze hanno esteso l'applicazione a casi di reato presupposto commesso da collaboratori, agenti o consulenti. Se il reato è commesso da soggetto apicale, in virtù del rapporto di immedesimazione organica di questi con la società, la società si presume colpevole salvo che provi la sussistenza di una causa di esonero da responsabilità. Se il reato è commesso da soggetto non apicale, la società risponde solo se il PM prova che essa non ha ottemperato agli obblighi di direzione, vigilanza, controllo sui membri della sua struttura organizzativa.

L'interesse della società è la preordinazione della condotta illecita all'ottenimento di un beneficio dell'ente, è verificato *ex ante* e può sussistere anche se non vi è stato un effettivo e concreto beneficio per la società. Il "vantaggio" fa riferimento ai casi in cui la condotta illecita – preordinata *ex ante* ad un beneficio prevalente per il singolo – produce anche un beneficio per la società; il vantaggio è verificato *ex post* e sussiste solo se effettivamente la società trae un beneficio.

IL MODELLO 231 PER LE AZIENDE



Il legislatore ha considerato il decreto come uno **strumento di portata generale** finalizzato ad una più efficace lotta contro il crimine. Inizialmente sono stati previsti i reati lesivi della pubblica amministrazione (corruzione, concussione, indebita percezione di erogazioni pubbliche, truffa in danno dello Stato, ecc.). Successivamente, sono stati introdotti reati contro la fede pubblica (falsità di monete, carte di pubblico credito e valori di bollo), reati societari, reati di *market abuse* e *market manipulation*, reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, reati contro la personalità individuale, i delitti informatici e trattamento illecito di dati, i delitti di criminalità organizzata, i delitti contro l'industria e il commercio, l'omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene della salute sul lavoro, la ricettazione, il riciclaggio e l'impiego di denaro di provenienza illecita; l'induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci e i reati ambientali.

IL MODELLO 231 PER LE AZIENDE

Sotto il **profilo soggettivo**, la società risponde del reato-presupposto se è ad essa rimproverabile ossia se il fatto illecito può essere attribuito ad una violazione di doveri di diligenza, correttezza, prudenza posti dall'ordinamento (cd. concezione "normativa" della colpevolezza). La società non risponde del reato presupposto (cd. esonero da responsabilità) se ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un "Modello di organizzazione, gestione e controllo" idoneo a prevenire la realizzazione degli illeciti penali. Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento è affidato ad un Organismo di vigilanza (OdV) della società, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo. La società non risponde se il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente il Modello e non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV. In caso di responsabilità dell'ente è prevista l'applicazione di sanzioni pecuniarie, interdittive, della confisca del prezzo o del profitto del reato (ovvero somme di denaro equivalenti).


IL MODELLO 231 PER LE AZIENDE

È prevista l'iscrizione delle sanzioni definitive nella Anagrafe Nazionale delle sanzioni amministrative, regolato dalle medesime norme applicabili al Casellario Giudiziale per le persone fisiche. In via cautelare il PM può richiedere al GIP l'applicazione delle sanzioni in via cautelare (prima di una sentenza definitiva) quando sussista un *fumus boni juris* (ossia, verosimile fondatezza delle accuse) ed un *periculum in mora* (ossia, pericolo di reiterazione di reati nel tempo occorrente per giungere ad una condanna definitiva).

La società può ottenere la sospensione dell'applicazione delle misure cautelari dando prova di un ravvedimento operoso ex art. 17 del Decreto. In via definitiva le sanzioni sono applicate per effetto di sentenze di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta della parte (cd. patteggiamento). La società può evitare l'applicazione delle sole sanzioni interdittive dando prova di un ravvedimento operoso previsto dall'art. 17.

IL MODELLO 231 PER LE AZIENDE

Il Modello 231 è un atto societario approvato dal CdA, elaborato sulla base dell'analisi dell'operatività aziendale e dei rischi connessi, rappresenta un sistema organico di attività e procedure di controllo volte a prevenire la commissione dei reati previsti ed è composto:



IL MODELLO 231 PER LE AZIENDE

Il Modello 231 essenzialmente nasce attraverso le fasi di inventario degli ambiti aziendali esposti al rischio di reati, analisi dei processi aziendali, mappatura delle aree e dei processi di interesse, analisi dei rischi potenziali, valutazione/costruzione/adeguamento del sistema di controlli preventivi, esame critico del sistema di controllo esistente in ognuna delle aree esposte al rischio-reato al fine di creare il miglior presidio.

Il Modello 231 deve essere atto a ridurre il rischio di commissione di illeciti e deve essere divulgato, compreso ed applicato. Deve mantenere i requisiti di solidità e funzionalità, adattandosi ai cambiamenti organizzativi e/o normativi. L'OdV deve essere indipendente e professionale, composto da membri nominati dal CdA. L'OdV si riunisce periodicamente, agisce avvalendosi delle funzioni di AUDIT e riferisce degli esiti al CdA.

LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI



Le autorizzazioni ambientali sono provvedimenti amministrativi con i quali l'amministrazione rimuove un limite che l'Ordinamento ha posto a presidio di una preesistente situazione giuridica. Vengono rilasciate verificando la compatibilità con l'interesse pubblico e sono adottate in esito ad un procedimento mediante il quale l'autorità esamina i progetti da realizzare o le richieste di svolgere attività che hanno rilevanza ambientale e ne valuta la ammissibilità, secondo criteri di conformità tecnica. Possono essere rilasciate con prescrizioni di vario genere. Il catalogo dei poteri autorizzatori in materia ambientale è compatibile con le esigenze di prevenzione, precauzione e correzione alla fonte degli effetti dannosi che governano l'intera materia del diritto ambientale.

LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI



LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

La **VIA** è nata negli Stati Uniti nel 1969 con il *National Environment Policy Act* (NEPA) ed anticipa il concetto di sviluppo sostenibile. In Europa la VIA è derivata dall'attuazione della Direttiva 85/337/CEE. La VIA serve ad assicurare che l'attività umana sia svolta in modo compatibile con l'ambiente assicurando uno sviluppo umano sostenibile. La procedura è strutturata sul principio dell'azione preventiva, in base al quale la migliore tutela ambientale è prevenire gli effetti negativi legati alla realizzazione dei progetti anziché combatterne successivamente gli effetti. La VIA è uno strumento che serve ad individuare, descrivere e valutare gli effetti di un progetto su alcuni fattori ambientali e sulla salute umana. La struttura della procedura è stata aggiornata negli anni per dare informazioni al pubblico e guidare il processo decisionale in maniera partecipata. La disciplina è stata riorganizzata dal D.lgs. 152/2006. Le fasi della VIA sono: *scoping*, consultazioni, valutazione delle consultazioni e dello studio di impatto ambientale, decisione, informazione sulla decisione, monitoraggio continuo.

LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

La **VAS** quale strumento di valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente è stata introdotta dalla Direttiva 2001/42/CE recepita sempre dal D.lgs. 152/2006. La VAS "ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile". Le sue fasi sono: la verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, le consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, la decisione e il monitoraggio. Si applica ai piani ed i programmi che sono elaborati per la valutazione e la gestione della qualità dell'aria, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, del turistico, della pianificazione territoriale e per quei piani per i quali si ritiene necessaria una Valutazione d'Incidenza.

LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

L'**AIA** è un provvedimento di semplificazione in quanto invece di richiedere distinte autorizzazioni, l'interessato ne ottiene una sola che tiene conto di più profili, con un risparmio in termini burocratici. La semplificazione, per la pubblica amministrazione, non è l'unico vantaggio, in quanto l'AIA consente, da un lato, di avere un quadro unitario degli effetti di una determinata attività e, dall'altro, di poter più facilmente raccogliere ed elaborare i relativi dati, evitando duplicazioni.

Le attività soggette all'AIA sono individuate espressamente dalla legge. In particolare, si fa riferimento a determinati impianti ed alle rispettive modifiche sostanziali. Gli obiettivi fissati riguardano la riduzione di emissioni inquinanti e dei rifiuti, l'uso efficiente dell'energia, la prevenzione degli incidenti ed il controllo nella fase di cessazione dell'attività. La durata dell'AIA è di dieci anni, tranne che per i siti registrati EMAS (sedici anni) e per quelli certificati ISO 14001 (dodici anni), in funzione incentivante dei sistemi di gestione ambientale. Al di là della scadenza, è peraltro possibile un riesame dell'autorizzazione, in presenza di determinate condizioni.

LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

L'**AUA** è un provvedimento rilasciato su istanza di parte che incorpora in un unico titolo diverse autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di settore. Riguarda principalmente le piccole e medie imprese e gli impianti non soggetti alla disciplina dell'AIA. La domanda deve essere presentata allo Sportello unico per le attività produttive (Suap). Ha una durata di 15 anni decorrenti dal rilascio. In caso di attività di scarichi di sostanze pericolose i gestori degli impianti almeno ogni 4 anni devono presentare una dichiarazione di autocontrollo all'autorità competente.

L'AUA può essere sostitutiva di diversi titoli abilitativi in campo ambientale richiesti dalle vigenti normative di settore quali l'autorizzazione agli scarichi, la comunicazione per l'utilizzo delle acque reflue; l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera; la documentazione previsionale di impatto acustico, l'autorizzazione all'uso di fanghi ottenuti da depurazione in agricoltura; la comunicazione sullo smaltimento/recupero dei rifiuti ecc.



GREEN HC
CONSULENZA | CERTIFICAZIONI | AMBIENTE

GREEN HORIZON CONSULTING BENEFIT S.R.L.
Via Umberto I, 288 - 95129 Catania
Via Caltanissetta 2/D - 90141 Palermo
P.IVA.: 06008170877 - info@greenhc.it

